



ALLEGATO 1

REGIONE MARCHE

CATALOGO PER LA FORMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE

Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione

Selezione delle proposte formative

**Tipologia 5 - formazione per utilizzatori, distributori e consulenti di prodotti fitosanitari
DGR n. 1312/2014, DGR n. del 366/2015 e DGR n. 636/2015.**

BANDO DI ATTUAZIONE ANNO 2021

1. FINALITÀ

Il presente avviso ha l'obiettivo, tramite l'acquisizione di proposte formative, di implementare il Catalogo dell'Offerta Formativa per lo Sviluppo Rurale con proposte formative per utilizzatori, distributori e consulenti di prodotti fitosanitari DGR n. 1312/2014.

2. CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO RURALE

La sezione 5 del catalogo formativo prevede azioni formative inerenti l'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo, alla vendita e ad effettuare attività di consulenza relativamente all'impiego di prodotti fitosanitari.

Il catalogo è pubblicato all'indirizzo: <http://agricoltura.regione.marche.it/AreeTematiche/PANprodottiFitosanitari.aspx>.

2.1. Variazioni al catalogo

Le modifiche al catalogo sono apportate, a cura del responsabile del procedimento entro 5 giorni lavorativi successivi l'adozione del relativo provvedimento di modifica da parte del dirigente della struttura della Giunta Regionale, responsabile della misura.

Le modifiche al catalogo comprendono, oltre l'inserimento delle nuove proposte formative approvate da una apposita commissione, anche le seguenti operazioni:

- eliminazione dei corsi di formazione presentati da Organismi gestori che non rispettino i tempi previsti al capitolo 9;
- modifiche richieste dagli Organismi gestori titolari del corso, a seguito di istruttoria.

3. SOGGETTI PROPONENTI

I soggetti proponenti dei corsi di formazione, afferenti alla sezione 5, per **gli utilizzatori ed i distributori** sono i seguenti:

- organismi di formazione professionale che siano in possesso dell'accreditamento presso la Regione Marche in base alla DGR n. 2164 del 18/09/2001 e s.m.i.;
- OOPPAA e le Centrali cooperative che prevedono nel proprio statuto l'attività di formazione;
- società operanti nel settore agricolo e forestale iscritte alla CCIAA che prevedono nel proprio oggetto sociale l'attività di formazione;
- liberi professionisti del settore agrario.

I soggetti proponenti dei corsi di formazione, afferenti alla sezione 5, per **i consulenti** sono i seguenti:

- **organismi di formazione professionale** che siano in possesso dell'accreditamento presso la Regione Marche in base alla DGR n. 2164 del 18/09/2001 e s.m.i.;
- **ordini e collegi professionali del settore agrario** che organizzano, per conto dei propri iscritti, le attività formative propedeutiche al rilascio e/o al rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente sulla base dell'accordo sottoscritto con la Regione il cui schema sarà adottato con atto della struttura regionale competente in materia di Attività e presidi fitosanitari.

I soggetti proponenti dovranno possedere una "sede operativa" per svolgere la formazione nell'ambito del territorio della regione marche, pena inammissibilità dell'istanza proposta.

Tutti i requisiti di accesso al presente bando devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda (data pec) pena inammissibilità dell'istanza proposta.

4. OBIETTIVI DELLE PROPOSTE FORMATIVE

Le proposte formative destinate alla formazione degli imprenditori agricoli e forestali debbono perseguire l'obiettivo di formare gli agricoltori e gli operatori forestali in merito alle nuove tecnologie e/o di innovazioni di prodotto e di processo. In particolare l'obiettivo del presente bando è la formazione finalizzata al trasferimento di informazioni riguardanti l'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo, alla vendita e ad effettuare attività di consulenza relativamente all'impiego di prodotti fitosanitari.

5. AREE DI OPERATIVITÀ DELLE PROPOSTE FORMATIVE

Gli obiettivi di cui al capitolo 4 dovranno essere perseguiti attraverso corsi di formazione così costituiti:

1. corso di formazione per il primo rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo di fitofarmaci di 20 ore, con le seguenti caratteristiche:
 - Numero di partecipanti per ogni corso = massimo 25 unità;
 - Costo complessivo di ogni corso = massimo € 4.000,00
 - Costo pubblico per ogni partecipante € 160,00.

Nel caso in cui non si raggiunga il numero massimo di 25 unità il costo pubblico per ogni partecipante non potrà superare i € 200,00.

Nel corso di formazione dovranno essere trattati i contenuti obbligatori, afferenti alle materie comuni ed alle materie specifiche, previsti nell'allegato B del presente decreto.

Il corso terminerà con un esame effettuato da una commissione nominata dal dirigente competente per ogni Struttura Decentrata Agricoltura.

2. corso di formazione di aggiornamento dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo di fitofarmaci di 12 ore, con le seguenti caratteristiche:
 - Numero di partecipanti per ogni corso = massimo 25 unità;
 - Costo complessivo di ogni corso = massimo € 2.400,00
 - Costo pubblico per ogni partecipante € 96,00.

Nel caso in cui non si raggiunga il numero massimo di 25 unità il costo pubblico per ogni partecipante non potrà superare i € 110,00.

Le ultime due ore del corso possono essere utilizzate per la somministrazione del test di valutazione finale.

Nel corso di formazione dovranno essere trattati i contenuti obbligatori, afferenti tutte le materie comuni e le materie specifiche previste nell'allegato B del presente decreto.

Il corso terminerà con un test predisposta da ASSAM e somministrato da un incaricato della competente Struttura Decentrata Agricoltura.

3. corso di formazione primo rilascio dell'autorizzazione per la vendita di fitofarmaci di 25 ore, con le seguenti caratteristiche:
 - Numero di partecipanti per ogni corso = massimo 25 unità;
 - Costo complessivo di ogni corso = massimo € 5.000,00
 - Costo pubblico per ogni partecipante € 200,00.

Nel corso di formazione dovranno essere trattati i contenuti obbligatori, afferenti alle materie comuni ed alle materie specifiche, previsti **nell'allegato B** del presente decreto.

L'obbligo di frequenza di tale corso può essere assolto frequentando un corso di formazione di primo rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo di fitofarmaci di 20 ore (di cui al punto 1), con l'aggiunta di un corso integrativo da 5 ore (di cui al successivo punto 5).

Il corso terminerà con un esame effettuato da una commissione nominata dal dirigente competente per ogni Struttura Decentrata Agricoltura.

4. corso di formazione di aggiornamento dell'autorizzazione per la vendita di fitofarmaci di 12 ore, con le seguenti caratteristiche:
 - Numero di partecipanti per ogni corso = massimo 25 unità;
 - Costo complessivo di ogni corso = massimo € 2.400,00
 - Costo pubblico per ogni partecipante € 96,00.

Nel corso di formazione dovranno essere trattati i contenuti obbligatori, afferenti tutte le materie comuni e le materie specifiche previste nell'allegato B del presente decreto.

5. corso di formazione integrativo al corso di formazione di primo rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo di fitofarmaci di 20 ore, per venditori nel settore dei fitofarmaci di 5 ore, con le seguenti caratteristiche:
- Numero di partecipanti per ogni corso = massimo 25 unità;
 - Costo complessivo di ogni corso = massimo € 1.000,00
 - Costo pubblico per ogni partecipante € 40,00.

Nel corso di formazione dovranno essere trattati i contenuti obbligatori, afferenti tutte le materie comuni e le materie specifiche previste **nell'allegato B** del presente decreto.

6. corso di formazione per il primo rilascio per i consulenti nel settore dei fitofarmaci di 25 ore, con le seguenti caratteristiche:
- Numero di partecipanti per ogni corso = massimo 25 unità;
 - Costo complessivo di ogni corso = massimo € 5.000,00
 - Costo pubblico per ogni partecipante € 200,00.

Nel corso di formazione dovranno essere trattati i contenuti obbligatori, afferenti alle materie comuni ed alle materie specifiche, previsti **nell'allegato B** del presente decreto.

Il corso terminerà con un esame effettuato da una commissione nominata dal dirigente competente per ogni Struttura Decentrata Agricoltura.

7. corso di formazione di aggiornamento per i consulenti nel settore dei fitofarmaci di 12 ore, con le seguenti caratteristiche:
- Numero di partecipanti per ogni corso = massimo 25 unità;
 - Costo complessivo di ogni corso = massimo € 2.400,00
 - Costo pubblico per ogni partecipante € 96,00.

Nel corso di formazione dovranno essere trattati i contenuti obbligatori, afferenti tutte le materie comuni e le materie specifiche previste **nell'allegato B** del presente decreto.

L'attività a dovrà avere una metodologia formativa attiva, da realizzarsi attraverso l'alternanza di lezioni teoriche e di momenti di esercitazioni pratiche, da effettuarsi anche con l'ausilio di specifico materiale didattico.

6. TIPOLOGIE DI PROPOSTE FORMATIVE

Le proposte formative della sezione 5 del catalogo avranno le seguenti caratteristiche:

| N. | TIPOLOGIA DI PROPOSTA FORMATIVA | Durata corso | Numero allievi | Costo massimo | Tasso aiuto | Esame finale | Caratteristiche Attestato |
|----|---|----------------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------|--|
| 5 | Formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari | 12 ore 20 ore 25 ore | Max 25 | 10 €/h/allievo | 100% | Si | Certificazione di frequenza rilasciato dall'ente di formazione |

Tutte le azioni di formazione dovranno prevedere il rilascio dell'attestato di frequenza ai beneficiari che abbiano frequentato almeno il **75% del monte ore del corso**.

7. REQUISITI DELLE PROPOSTE

Le proposte dovranno essere presentate utilizzando l'apposita sezione del sistema informativo formazione Regione Marche (SIFORM) che contiene l'apposita modulistica prevista dal bando, con la quale fornire le seguenti informazioni relative al corso:

- Titolo del progetto formativo;
- Finalità del progetto formativo;
- Competenze, caratteristiche e capacità acquisite con il corso di formazione, che il soggetto formato possiederà al termine del percorso formativo;
- Moduli del corso (materie) con specificazione delle ore di aula, le ore di FAD (se prevista) e la descrizione dell'eventuale approccio individualizzato;
- Eventuale partenariato con imprese ad esempio, con imprese del settore della trasformazione e/o commercializzazione delle produzioni agricole, oppure con imprese di marketing, ecc.
- esame finale da sostenere per l'accertamento dell'acquisizione delle competenze per il primo rilascio. Tale verifica avverrà per mezzo di una commissione nominata dalle Strutture decentrate competenti per territorio.
- esame finale da sostenere per l'accertamento dell'acquisizione delle competenze relative all'acquisto e utilizzo (di cui al che può prevedere colloquio o test. Tale verifica avverrà in collaborazione con ASSAM.
- Attestazioni previste che devono prevedere la denominazione del soggetto formatore, la normativa di riferimento, i dati anagrafici del corsista, la specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato, periodo di svolgimento del corso e firma del soggetto che rilascia l'attestato;
- Preventivo di spesa in riferimento alle spese ammissibili del presente documento;
- Indicazione delle sedi presso le quali saranno attivate le edizioni del corso;
- Generalità dell'organismo gestore e responsabile legale.;
- Riferimenti del responsabile del progetto formativo.
- Responsabile del progetto formativo.
- La verifica della partecipazione al seminario informativo organizzato da ASSAM per i docenti sarà effettuata al momento della comunicazione di avvio del corso.

Attraverso le informazioni fornite con la domanda formulario e con la documentazione a corredo, prevista dalla struttura competente della Regione, dovranno essere dimostrati i requisiti di seguito descritti.

7.1. *Pertinenza delle finalità del progetto e delle competenze oggetto di formazione, con gli obiettivi specifici della misura, riportati nell'apposito capitolo:*

Tale requisito sarà valutato dalla commissione istruttoria attraverso un'apposita check-list.

7.2. *Pertinenza dei moduli del corso con le aree di operatività, previste nell'apposito capitolo:*

Tale requisito sarà valutato dalla commissione istruttoria attraverso un'apposita check-list.

7.3. *Coerenza tra finalità, aree di operatività e moduli del corso*

Sarà accertata la coerenza tra i moduli del corso, le aree di operatività utilizzate e gli obiettivi specifici della sopra riportati. Tale requisito sarà valutato dalla commissione istruttoria attraverso un'apposita check-list.

7.4. *Qualità della docenza*

Trattandosi di accesso per sola ammissibilità, potranno essere ammessi i soli progetti che otterranno un punteggio superiore alla soglia di 0,7 calcolato come di seguito:

$$\{[(\text{ore in fascia A} \times 1)/\text{ore totali corso}] + [(\text{ore in fascia B} \times 0,6)/\text{ore totali corso}] + [(\text{ore in fascia C} \times 0,4)/\text{ore totali corso}]\} > 0,7$$

Ai fini del raccordo con le materie previste dal PAN nell'ambito delle diverse tipologie di corsi, sono state individuate dalla DGR 366/2015 le seguenti aree didattiche: - tecnico-agraria; - chimica; - medica; - sicurezza ambientale; - sicurezza.

Inoltre la stessa DGR ha definito i requisiti minimi per l'accesso alle docenze nel sistema di formazione per utilizzatori, distributori e consulenti di prodotti fitosanitari, in relazione alle singole aree didattiche che vengono di seguito riportati:

1. Area "tecnico-agraria"
 - Laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale in scienze agrarie e forestali con tre anni di esperienza curricolare in docenza o attività lavorativa nella materia oggetto di insegnamento
 - Laurea triennale in scienze agrarie e forestali con quattro anni di esperienza curricolare in docenza o attività lavorativa nella materia oggetto di insegnamento
 - Diploma di perito agrario o di agrotecnico quinquennale con cinque anni di esperienza curricolare in docenza o attività lavorativa nella materia oggetto di insegnamento.
2. Area "chimica"
 - Laurea magistrale o specialistica in chimica con tre anni di esperienza curricolare in docenza o attività lavorativa nella materia oggetto di insegnamento
 - Laurea triennale in chimica con quattro anni di esperienza curricolare in docenza o attività lavorativa nella materia oggetto di insegnamento
 - Diploma di perito chimico con cinque anni di esperienza curricolare in docenza o attività lavorativa nella materia oggetto di insegnamento.
3. Area "medica"
 - Laurea in medicina e chirurgia con tre anni di esperienza curricolare in docenza o attività lavorativa nella materia oggetto di insegnamento.
4. Area "sicurezza ambientale" o, brevemente, "ambientale"
 - Diploma di laurea in Tecnico della prevenzione con quattro anni di esperienza curricolare in docenza o attività lavorativa nella materia oggetto di insegnamento
 - Laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale in scienze agrarie e forestali con tre anni di esperienza curricolare in docenza o attività lavorativa nella materia oggetto di insegnamento
 - Laurea triennale in scienze agrarie e forestali con quattro anni di esperienza curricolare in docenza o attività lavorativa nella materia oggetto di insegnamento
 - Diploma di perito agrario o di agrotecnico quinquennale con cinque anni di esperienza curricolare in docenza o attività lavorativa nella materia oggetto di insegnamento
 - Laurea magistrale o specialistica in chimica con tre anni di esperienza curricolare in docenza o attività lavorativa nella materia oggetto di insegnamento
 - Laurea triennale in chimica con quattro anni di esperienza curricolare in docenza o attività lavorativa nella materia oggetto di insegnamento
 - Diploma di perito chimico con cinque anni di esperienza curricolare in docenza o attività lavorativa nella materia oggetto di insegnamento.
5. Area "prevenzione e sicurezza sul lavoro" o, brevemente "sicurezza"
 - Diploma di laurea in Tecnico della prevenzione con quattro anni di esperienza curricolare in docenza o attività lavorativa nella materia oggetto di insegnamento.

I docenti dei corsi per consulenti dovranno essere laureati con dieci anni di esperienza curricolare in docenza o attività lavorativa nella materia oggetto di insegnamento.

Saranno considerati i titoli equipollenti.

Per la valutazione dei requisiti dei docenti sarà considerato il loro curriculum in relazione alla materia oggetto della docenza.

La fascia di appartenenza dei docenti è determinata ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41/2003 del 05/12/2003.

Ai fini dell'accesso al sistema di formazione per il rilascio dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita nonché alla consulenza, i docenti devono aver frequentato, prima dell'avvio del corso, il seminario di orientamento, previsto dell'art. 6 dell'allegato A alla DGR 1312/2014, organizzato da ASSAM.

Come già previsto dalla DGR 1312/2014 i docenti coinvolti nei corsi propedeutici al rilascio od al rinnovo delle abilitazioni, ad esclusione dei corsi finalizzati alla formazione dei consulenti, **non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.** Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate.

7.5. Qualità della FAD

Se prevista, la FAD dovrà garantire i seguenti requisiti minimi:

- sistema con firma certificata
- tracciabilità dei tempi di collegamento
- propedeuticità della FAD ai moduli d'aula
- avanzamento per step chiusi
- possibilità di conferire l'attestato solo con FAD completata.

7.6. Esecutività del corso

Al fine dell'ammissibilità del corso dovrà essere dimostrata l'esecutività in termini di possesso di:

- individuazione dei docenti per singola fascia di appartenenza. È possibile sostituire i docenti per sopravvenuti impedimenti con docenti appartenenti alla medesima fascia;
- individuazione del personale d'aula non docente;
- individuazione delle sedi del corso scelte;
- rispondenza delle sedi ai requisiti previsti dalle normative sulla sicurezza e sull'igiene.

I corsi debbono essere svolti con idonee garanzie di sicurezza ed in spazi aventi i requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi.

7.7. Congruità dei costi previsti

La domanda dovrà comprendere il preventivo di spesa, valido per ogni edizione del corso, riepilogato per tipologie di spesa ammissibile che di seguito vengono elencate, ai fini della valutazione della congruità dei costi previsti. I costi potranno attenersi alle seguenti tipologie di spesa:

- Ideazione e progettazione dell'intervento formativo, compreso il coordinamento organizzativo, nel limite del 5% del costo complessivo del progetto approvato.
- Spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti.
- Compensi e spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente compresa la commissione di esame.
- Elaborazione e produzione dei supporti didattici;
- Acquisto materiali di consumo;
- Spese per affitto immobili e locali utilizzati per la formazione;

- Acquisto, limitato al periodo di utilizzo, e noleggio attrezzature necessarie alle attività formative;
- Spese di pubblicizzazione delle iniziative di formazione;
- Spese generali, fino ad un limite non superiore al 15% del totale dei costi. Tali costi sono rappresentati da tutti i costi indiretti non imputabili in maniera univoca al singolo corso formativo (esempio: riscaldamento, utenze varie, cancelleria, ecc...). In ogni caso tali spese saranno imputate secondo un criterio di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato.

Per la sola valutazione di congruità delle singole voci di spesa presentate, si fa riferimento agli strumenti di attuazione del Fondo Sociale Europeo ed in particolare a quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41/2003 del 5 dicembre 2003, alla DGR 975 del 16/07/2008 e di eventuali successivi atti amministrativi integrativi o sostitutivi.

7.8. Completezza delle informazioni richieste da formulario

Tale requisito sarà valutato attraverso un'apposita check-list allegata al bando.

7.9. Numero massimo di allievi

I corsi di cui al presente bando dovranno prevedere un numero massimo di 25 partecipanti.

7.10. Ripartizione del costo del progetto in base ai partecipanti

La spesa massima per ogni edizione di corso dipende dalla tipologia del corso. Il totale del costo dell'edizione del corso, sarà diviso per il numero dei partecipanti.

7.11. Attestati

E' previsto il rilascio dell'attestato di frequenza agli allievi che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore del corso e superato l'esame finale.

L'organismo gestore rilascerà agli allievi che avranno superato positivamente l'esame finale la certificazione di frequenza.

8. MODALITÀ DI GESTIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DEL CATALOGO ED OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI GESTORI

Nel sito regionale: <http://agricoltura.regione.marche.it>, area tematica "pan-prodotti fitosanitari" è inserito l'elenco degli enti accreditati all'organizzazione dei corsi, distinti per la tipologia.

Nello stesso sito è pubblicato il calendario Corsi avviati con luoghi ed ente organizzatore, nonché l'elenco delle date d'esame previste dallo SDA di competenza.

Gli organismi di formazione hanno l'obbligo di avviare i corsi, entro 60 giorni dall'avvenuta iscrizione del numero minimo di 8 allievi. È facoltà degli Organismi di formazione avviare i corsi con un numero inferiore di soggetti

La data di avvio del corso deve essere contestualmente comunicata, dall'organismo gestore, con almeno 10 giorni di anticipo, al beneficiario ed alla struttura decentrata regionale competente.

Le variazioni al corso così come presentato, debbono essere comunicate alla struttura decentrata regionale competente almeno 2 giorni lavorativi precedenti l'avvio del corso stesso.

Decorsi 90 giorni dall'iscrizione del primo beneficiario se l'organismo gestore non dà avvio al corso, ha l'obbligo di darne comunicazione, sia all'AdG, che al beneficiario il quale può decidere di iscriversi ad altro corso.

Gli Organismi di formazione titolari dei corsi inseriti nel catalogo dell'offerta formativa per lo sviluppo rurale hanno i seguenti obblighi:

- offrire ai beneficiari le informazioni necessarie ad approfondire il programma, le modalità di fruizione e le caratteristiche delle competenze e conoscenze acquisite con la frequentazione del corso;

- svolgere i corsi secondo i contenuti e le modalità del progetto approvato ed indicati nel catalogo;
- svolgere le attività presso sedi rispondenti alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza;
- accettare il controllo delle strutture competenti della Regione;
- effettuare una corretta pubblicizzazione dei corsi inseriti nel catalogo utilizzando la dicitura: "Corso di formazione presente nel catalogo dell'offerta formativa per lo sviluppo rurale della Regione Marche".
- dimostrare al momento della comunicazione dell'avvio del corso che i docenti indicati nel progetto hanno frequentato il seminario orientativo organizzato da ASSAM.
- la verifica di apprendimento sarà effettuata in collaborazione con ASSAM.

9. PROCEDURE PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE FORMATIVE

9.1. Modalità di presentazione delle offerte formative

Le proposte di offerta formativa dovranno essere presentate compilando la modulistica prevista dal Bando mediante invio alla P. F. Competitività, Multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo e Ascoli Piceno **esclusivamente via PEC** all'indirizzo regione.marche.cmi@emarche.it entro i termini previsti dal bando.

9.2. Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda come sopra redatta, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. **ALLEGATO A (domanda)**, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante con firma autografa e documento di identità del sottoscrittore o firma digitale a norma del Codice dell'Amministrazione Digitale;
2. **ALLEGATO C (scheda di proposta formativa)** debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ENTE DI FORMAZIONE con firma autografa e documento di identità del sottoscrittore o mendiate firma digitale a norma del Codice dell'Amministrazione Digitale;
3. **ALLEGATO D (curriculum docente)**, debitamente compilata in ogni sua parte (per ogni docente effettivo del progetto formativo) sottoscritta dal con firma autografa e documento di identità o con firma digitale;
4. **ALLEGATO E (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)** di rispetto degli obblighi dichiarazione previsti al precedente capitolo 9 sottoscritta dal con firma autografa e documento di identità o con firma digitale;
5. **ALTRA DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO AL PRESENTE BANDO.**

9.3. Procedimento amministrativo

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., il procedimento si intende avviato il primo giorno lavorativo utile successivo **alla scadenza di presentazione delle domande previste dal bando**. La presente ha valore di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei richiedenti.

Il responsabile del procedimento è il dott. Corradetti Giulio Cesare funzionario della P.F. Competitività, Multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo e Ascoli Piceno,
mail: giulio.cesare.corradetti@regione.marche.it

9.4. Esame della ricevibilità

Una commissione formata dalla responsabile regionale della formazione, informazione e consulenza del PSR, dal responsabile dell'attuazione del PAN e da un rappresentante del Servizio Fitosanitario effettuerà l'esame di ricevibilità **entro 30 giorni dall'avvio del procedimento amministrativo**.

La commissione è valida con la maggioranza dei componenti.

Saranno ritenute ricevibili, ed ammesse alle seguenti fasi istruttorie, le offerte formative che rispettino tutte le seguenti condizioni:

- presentate dai soggetti di cui al capitolo 3 "Soggetti proponenti";
- presentate entro i termini di scadenza fissate dal presente bando;

Entro **45 giorni** dall'avvio del procedimento amministrativo sarà comunicato l'esito ai soggetti proponenti delle proposte non ricevibili.

10 DELEGA, VARIAZIONI E INTEGRAZIONI

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

i dati del soggetto che ha accettato la delega,
le attività delegate

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata.¹

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza al termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Si prevede che le comunicazioni al soggetto proponente siano effettuate tramite PEC².

11 ISTRUTTORIA, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL CATALOGO

Nel corso del procedimento istruttorio è prevista, se ritenuta necessaria dalla commissione, un'unica segnalazione della necessità di integrazione documentale da inviare ai soggetti proponenti entro 30 giorni dall'avvio del procedimento. Le integrazioni dovranno essere presentate alla Regione entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della segnalazione della necessità di integrazione a pena il decadimento della proposta formativa.

La richiesta di integrazione non sospende i termini generali del procedimento.

Saranno ritenute ammissibili tutte le proposte presentate in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

Ai fini della determinazione della spesa del corso, non potranno essere considerate ammissibili le spese per le quali siano necessari i preventivi comparativi, ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41/2003 del 5 dicembre 2003 e DGR 975 del 16/07/2008, che non sono stati debitamente allegati all'atto della presentazione della domanda.

² Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

Entro **90 giorni** consecutivi dall'avvio del procedimento amministrativo di selezione la commissione redige il verbale istruttorio recante la proposta di accoglimento e di non accoglimento delle proposte formative.

Entro **15 giorni** consecutivi dal deposito del verbale istruttorio da parte della commissione sarà adottato il provvedimento di approvazione e di non approvazione delle proposte di offerta formativa.

Entro **10 giorni** lavorativi dall'adozione del provvedimento di approvazione delle proposte formative le stesse saranno pubblicate nel Catalogo di offerta formativa per lo sviluppo rurale.

12. TUTELA DEI DIRITTI DEL RICHIEDENTE

Per quanto compatibile si fa riferimento al manuale delle procedure della Autorità di Gestione (A.d.G.) del PSR. Il manuale delle procedure è adottato dall'Autorità di gestione del PSR Marche 2014-2020 e contiene le regole e le procedure semplificate e standardizzate per lo svolgimento dell'attività istruttoria. Il manuale serve a garantire un'attuazione corretta e omogenea delle procedure su tutto il territorio regionale. Il manuale viene periodicamente rivisto e aggiornato, come indicato dall'articolo 72, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il manuale è consultabile all'indirizzo

<https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Istruzioni-operative#Manuale-procedure>.

13. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente con riferimento particolare alle seguenti norme sovraordinati:

- **Regolamento generale sulla protezione dei dati** (GDPR, *General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679*), che è in vigore a partire dal 25 maggio 2016 e si applica dal 25 maggio 2018;
- **Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101**, che reca le disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al nuovo regolamento;

Il trattamento dei dati personali potrà avvenire in modalità manuale o informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.
